

ALTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso

**con istanza di eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale
per potenziale violazione dell'art. 3 Cost.**

Per i sig.ri **Enrico Giacinto Caldarola**, C.F. CLDNCG80H23H645B, **Claudio Caputo**, C.F. CPTCLD81S13F839B, **Aurora Casillo**, C.F. CSLRRA87D61F839J, **Giorgia Cassin**, C.F. CSSGRG74P44L736I, **Valentina Chiaromonte**, C.F. CHRVNT94R51L049Z, **Michela D'Onofrio**, C.F. DNFMHL77H64E791D, **Giacomo Diana**, C.F. DNIGCM91H05A512D, **Alessandra Lucchetti**, C.F. LCHLSN65L56L117C, **Claudia Monti**, C.F. MNTCLD77E57C933M, **Federico Nervi**, C.F. NRVFRC91S01F965L, **Alessia Oncini**, C.F. NCNLSS92T68L682C, **Sabrina Peraro**, C.F. PRRSRN82R69F382S, **Andrea Stella**, C.F. STLNDR92A06C765T tutti rapp.ti e difesi giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, unitamente al quale elettivamente domiciliario in Salerno alla via S. Mobilio n. 9 e che dichiarano, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

c o n t r o

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), con sede in Roma nel Viale Trastevere n. 76/A nonché rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80185250588) con sede in Roma nel Viale Trastevere n. 76/A nonché rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti degli

- Uffici Scolastici Regionali per il Lazio (C.F. 80190390585), per la Lombardia, per il Piemonte (C.F. 97613140017), per la Puglia (C.F. 80024770721), per l'Umbria (C.F. 94094990549) e per il Veneto (C.F. 80015150271), in persona dei rispettivi Dirigenti p.t.

avverso e per l'annullamento, previa sospensione:

a)- del provvedimento m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002788 del **18.12.2023** emanato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico pubblicato sul Portale unico del reclutamento INPA nonché sul sito ministeriale e rubricato *“Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”* nella parte in cui, nel fissare i parametri della procedura medesima, all'art. 2 (***“REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE”***), prescrive che *“1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, **che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni** e che sia in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno tra i seguenti titoli di studio: A laurea magistrale; B laurea specialistica; C diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; D diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; E diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. ... omissis...”* nonché nella parte in cui l'art. 4, comma 2 (*“Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”*) prescrive che *“I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso*

unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82... omissis ... Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione... omissis ...” laddove tale modalità di presentazione delle domande comporta non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti ma anche la **reiezione** delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

b)- per quanto di ragione, quale atto preordinato ancorchè privo di immediata lesività concreta e non autonomamente impugnabile, del D.M. 13.10.2022 n. 194 concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 in uno al DPCM 03.10.2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31.10.2023 di autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall’articolo 5 del D.L. 29.12.2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.02.2023, n. 14;

c)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale anche non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti

Per l’accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi - anche in via cautelare - al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione al detto concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

- 1)- I ricorrenti rappresentano una categoria omogenea che integra piena identità di situazioni sostanziali e processuali e assenza di qualsivoglia anche solo potenziale conflitto di interessi;
- 2)- I ricorrenti - tutti con cinque anni di servizio ancorchè maturati in modalità mista (statale e paritario) - posseggono i requisiti formali ma non sostanziali laddove la *lex specialis* circoscrive la valutazione al solo servizio prestato nelle scuole statali;
- 3)- Il servizio prestato presso istituti paritari, già a decorrere dal lontano 2000 (L. 62/2000), è regolarmente valutato ai fini della progressione di carriera (e, da ultimo, la CGUE è stata NUOVAMENTE chiamata a dirimere la questione concernente la valutabilità anche ai fini della ricostruzione di carriera in auspicabile disapplicazione della previsione di cui all'art. 485 T.U.) di talchè non ha alcuna ragionevolezza la pretesa esclusione, nella valutazione del servizio, di quello regolarmente prestato presso detti istituti paritari;
- 4)- Il precedente bando per il concorso a Dirigenti del 23.11.2017 non prevedeva alcuna distinzione tra tipologie di servizi anzi espressamente contemplava quello prestato nelle scuole paritarie (“... Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62 ... omissis”);
- 5)- Anche la Corte Costituzionale, sia pur incidentalmente e con riguardo alla procedura di cui ai D.D.G. n. 105, n. 106 e n.107 del 23.02.2016, ha fornito una interpretazione direzionante quanto alla valutabilità del servizio prestato presso istituti paritari ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali (quali che siano);
- 6)- Se, quindi, il legislatore stesso (nonché il Giudice delle leggi), senza gradazioni e/o limitazioni, ha riconosciuto la valutabilità piena del servizio prestato presso istituti paritari, va da sé la illegittimità (anche costituzionale) della clausola escludente contenuta nel bando qui impugnato;

7)- **Incidentalmente e preliminarmente, andrà valutata la legittimità costituzionale dell'art. 2 del bando se rapportato all'art. 2 del D.M. 194/2022 letti nel solco di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione nella misura in cui la mancata valutazione del servizio prestato presso istituti paritari nel precludere l'accesso al concorso determina una patente disparità di trattamento.**

F a t t o

La vicenda, nella sua essenzialità, ripropone una questione già plurimamente affrontata nelle più disparate sedi giurisdizionali (anche di legittimità costituzionale) quanto alla **piena** valutabilità del servizio prestato presso le scuole paritarie.

Ed, infatti, in disparte del riconoscimento legislativo intervenuto addirittura nel lontano 2000 (L. 62/2000) e che, *in limine*, rende già totalmente **irragionevole/irrazionale** la preclusione contenuta nella *lex specialis*, basti considerare che la piena valutabilità di detto servizio (perfettamente **sovrapponibile** a quello che viene prestato nelle scuole statali) era già consacrata nei DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23.02.2016 in relazione ai quali, sia pur ragionando *a contrario*, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. **251/2017**, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della L. 13.07.2015 n. 107 e, quindi, dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 13.05.2017 n. 59, aveva **implicitamente** salvaguardato la piena valutabilità del servizio prestato presso istituti paritari (*“La disposizione censurata esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza - invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità - che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. La*

contestata esclusione si fonda sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni). Tuttavia, nessuno di tali criteri appare funzionale all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità” - cfr. punto 6.1 della sentenza Corte Cost. n. 251/2017).

E senza dire che anche la giustizia amministrativa, ancorchè in tema di mobilità del personale docente, ha pacificamente riconosciuto la valutabilità del servizio prestato presso istituti paritari (cfr. a titolo meramente indicativo: Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 951/2017 e ordinanza n. 4845/2017); così come recentemente, nonostante le pronunce contrarie della Cassazione (sentenza del 32386 del 11.12.2019) e della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 180/2021) sul mero profilo “contributivo”, è stata nuovamente posta all’attenzione della CGUE la vicenda afferente la piena valutabilità del servizio paritario **anche ai fini della ricostruzione di carriera** (cfr. ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova - **All. 3**).

Ebbene, i ricorrenti hanno tutti maturato - ancorchè in **forma mista** - il requisito delle cinque annualità secondo lo schema che segue:

Nome del ricorrente	Istituzione scolastica di attuale servizio in ruolo con anno di prova superato	Regione in cui svolge il concorso	Titolo di studio requisito di accesso al concorso	Anni di servizio per l'accesso al concorso
CALDAROLA ENRICO GIACINTO, C.F. CLDNCG80H23H645B	I.I.S.S. "GIUSEPPE COLASANTO", di ANDRIA (BA)	PUGLIA	Laurea in Ingegneria Informatica, conseguita presso l'Università degli Studi Politecnico di Bari, in data 27/04/2006	4 anni scuola statale 2 anni scuola paritaria
CAPUTO CLAUDIO , C.F. CPTCLD81S13F839B	I.S.I.S. ISAAC NEWTON, di VARESE (VA)	LOMBARDIA	Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in data 12/03/2008	4 anni scuola statale 2 anni scuola paritaria
CASILLO AURORA , C.F. CSLRR87D61F839J	GIULIO CESARE, di ROMA (RM)	LAZIO	Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso	2 anni scuola statale 3 anni scuola paritaria

			l'Università degli Studi di Parthenope di Napoli, in data 14/04/2011	
CASSIN GIORGIA , C.F. CSSGRG74P44L736I	I.C. VIALE SAN MARCO, di VENEZIA (VE)	VENETO	Laurea in Laurea Specialistica In Architettura e Ingegneria Edile, conseguita presso l'Università IUAV di Venezia, in data 01/04/2005	4 anni scuola statale 1 anni scuola paritaria
CHIAROMONTE VALENTINA , C.F. CHRVNT94R51L049Z	I.C. "R. MORO", di TARANTO (TA)	PUGLIA	Laurea in Scienze Della Formazione Primaria, conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, in data 09/07/2018	3 anni scuola statale 2 anni scuola paritaria
D'ONOFRIO MICHELA , C.F. DNFMHL77H64E791D	I.I.S. LEONARDO DA VINCI, di FIUMICINO (RM)	LAZIO	Laurea in Lingue E Culture Straniere, conseguita presso l'Istituto Universitario Orientale Di Napoli, in data 22/02/2000	4 anni scuola statale 11 anni scuola paritaria
DIANA GIACOMO , C.F. DNIGCM91H05A512D	I.T. "GUIDO CARLI", di CASAL DI PRINCIPE (CE)	PIEMONTE	Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in data 14/07/2016	4 anni scuola statale 4 anni scuola paritaria
LUCHETTI ALESSANDRA, C.F. LCHLSN65L56L117C	I.C. "FELICE FATATTI", di TERNI (TR)	UMBRIA	Diploma Acc. di II Livello in Discipline Musicali Canto, conseguito presso l'Istituto di Studi Superiori Musicali "G. Briccialdi" Terni, in data 23-03-2011; Laurea di II Livello in Didattica Della Musica, conseguita presso Cons. Statale "F. Morlacchi" Perugia, in data 07-06-2021; Diploma Acc. V.O. in Canto, conseguita presso Istituto di Studi Superiori Musicali "G. Briccialdi" Terni, in data 05.07.2007	4 anni scuola statale 1 anni scuola paritaria
MONTI CLAUDIA, C.F. MNTCLD77E57C933M	I.C. SARONNO "A.MORO", di SARONNO (VA)	LOMBARDIA	Laurea in Scienze Biologiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, in data 15/07/2002	2 anni scuola statale 7 anni scuola paritaria
NERVI FEDERICO, C.F. NRVFRC91S01F965L	I.I.S. MONDOVI' - GIOLITTI-BELLISARIO, di MONDOVI' (CN)	PIEMONTE	Laurea in Informatica, conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa, in data 29/04/2016	1 anni scuola statale 5 anni scuola paritaria
ONCINI ALESSIA, C.F. NCNLS592T68L682C	I.S.I.S. ISAAC NEWTON, di VARESE (VA)	LOMBARDIA	Laurea in Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, in data 18/07/2017	4 anni scuola statale 1 anni scuola paritaria

PERARO SABRINA, C.F. PRRSRN82R69F382S	I.C. DI ABANO TERME, di ABANO TERME (PD)	VENETO	Laurea in Scienze Della Formazione Primaria, conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, in data 22/10/2012	3 anni scuola statale 11 anni scuola paritaria
STELLA ANDREA, C.F. STLNDR92A06C765T	I.I.S. MARGHERITA HACK, di MORLUPO (RM)	LAZIO	Laurea in Filologia Letterature e Storia del Mondo Antico, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in data 25/01/2017	3 anni scuola statale 3 anni scuola paritaria

Rispetto a tale quadro riassuntivo e dal quale si evince il possesso del requisito delle cinque annualità, il bando - discostandosi/**contrapponendosi** al precedente analogo bando (D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017) che **nessuna preclusione** contemplava quanto al servizio anzi espressamente precisava **la valutabilità di quello prestato nelle scuole paritarie** (*“Art. 3 Requisiti generali di ammissione) 1. Al concorso di cui all'art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento (1), di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, **un servizio di almeno cinque anni**, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 2. Sono altresì considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento delle autorità accademiche entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. **Sono***

considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62 ... omissis”) - introduce uno sbarramento che appare chiaramente confliggere sia col dato normativo (L. 62/2000 e seguenti) che coi plurimi interventi interpretativi (anche costituzionali) già registrati sul tema.

L’art. 2 del D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023, infatti, ammette solo coloro i quali abbiano maturato **le cinque annualità nelle scuole statali** (“1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, **che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni** e che sia in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno tra i seguenti titoli di studio: A laurea magistrale; B laurea specialistica; C diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; D diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; E diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore ... omissis ...”) con conseguente **illegittima esclusione** dalla procedura concorsuale dei candidati tutti che abbiano maturato il detto servizio (anche) nelle istituzioni paritarie.

Tale disposizione di bando, nella sua lesività **attuale** non regredibile alla solo ipotetica mera lesività della fase regolamentare (D.M. 13.10.2022 n. 194), determina una evidente **disparità di trattamento** tra soggetti che hanno prestato un servizio assolutamente sovrapponibile a quello dei docenti statali di talché i ricorrenti, pur avendo maturato il requisito del servizio, per ragioni non ostese e/o non comprensibili **NON** vengono ammessi nemmeno alla procedura concorsuale ordinaria.

Il contraddittorio e disparitario comportamento serbato dal Ministero, in uno alla irragionevolezza di tale “innovativa” preclusione, rende completamente illegittime le disposizioni di bando impugnate che, pertanto, vanno annullate per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DDD N. 2788 DEL 18.12.2023 SE LETTO NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE (MA GIA' CORTE COSTITUZIONALE N. 251/2017). VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAIZONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR*. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO

La ricostruzione in fatto, al di là della “novità” della questione oggi all’attenzione di Codesto On. Tribunale, dà contezza di una incomprensibile irragionevolezza della previsione di bando laddove, operando una **patente discriminazione** tra servizi assolutamente identici e sovrapponibili per espressa previsione normativa e per interpretazione costituzionalmente già orientata (cfr. Corte Cost. sentenza n. 251/2017), esclude dalla platea dei concorrenti soggetti che, a pieno titolo, posseggono i requisiti sostanziali ovvero le **cinque annualità di servizio**.

Né, peraltro, si capisce l'inversione di tendenza del legislatore che nel precedente bando teso al reperimento dei Dirigenti scolastici (D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - **All. 4**) aveva espressamente (**e correttamente**) contemplato il servizio prestato presso detti istituti paritari ed oggi, immotivatamente/contraddittoriamente, ne esclude la valenza.

Eppure, che il servizio prestato presso gli istituti paritari abbia una inequivoca valenza è un dato non solo normato ma non più contestato nemmeno dallo stesso Ministero laddove *ex art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 03.07.2001* si afferma che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Ma procediamo con ordine partendo dalla L. n. 62/2000 (*“Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione”*) che ha illo tempore sancito la **piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale** riconoscendo che **le scuole private “svolgono un servizio pubblico”** (art. 1, commi 1 e 3) e costituiscono, insieme alle scuole statali, **“il sistema nazionale di istruzione pubblica”** (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

E così, ai sensi della citata L. n. 62/2000:

- **“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.** La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita” (art. 1, comma 1); **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione,** sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono

*caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6” (art. 1, comma 2); “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (art. 1, comma 3); “La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; **un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti**; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” (art. 1, comma 4).*

Successivamente il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi sostituito le allora vigenti tipologie di scuole non statali (parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l’unica categoria della “*scuola paritaria*”, riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: “*scuole paritarie riconosciute*” e “*scuole non paritarie*” (“*le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 299*” sono ricondotte alle due tipologie di scuole

paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie” - cfr. art. 1 bis D.L. 250/2005).

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole non statali previste dal D.Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 03.07.2001 ha, quindi, previsto che ***“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”***.

Se, quindi, a fronte di tale inequivocabile quadro, il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie **è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente** (*“Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, **nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado**, nelle istituzioni convettuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico” - cfr. sezione D.1.1 tabella A del D.M. 94/2016 a titolo comparativo della piena valenza del detto servizio ai fini concorsuali) e già prima nel bando per il concorso a Dirigenti del 2017 (DDG n. 1259 del 23.11.2017), davvero non si capisce in base a quale perversa ed irrazionale criterio detto servizio è stato oggi espunto dalla maturazione dei requisiti di servizio (***“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata****

*sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" - cfr. Tribunale di Rimini, sentenza n. 647/2014; ma soprattutto "il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce che "il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita." In base al comma 2, "si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le*

*istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.” Ed infatti **LA SUPREMA CORTE**, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge n. 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. n. 62/2000) ha ribadito che “il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che **l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86**” (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i **registri di classe** di una scuola legalmente riconosciuta **rivestono parimenti natura di atto pubblico** (Cass. Pen, sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004).” - T.A.R. Napoli, Sez. IV 28.12.2018 n. 7386; “**la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa**” - Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002).*

E che la previsione di bando sia chiaramente illegittima/irrazionale/irragionevole lo si evince anche dalle interpretazioni già fornite proprio dal Giudice delle leggi che, seppur con riguardo alla procedura concorsuale 2016 circa la poi dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110, della legge 13.07.2015 n. 107 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, al punto 6.1, ha appunto affermato con chiarezza che «*La disposizione censurata esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza - invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità - che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non è prevista*»

*per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. La contestata esclusione si fonda sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) **e sulla natura del datore di lavoro** (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni). Tuttavia, nessuno di tali criteri appare funzionale all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità”* (così Corte cost., sent. n. 251 del 2017).

Tale inciso, sia pur ragionando *a contrario*, è significativo nella misura in cui una delle argomentazioni principali addotte dal Ministero (e dai Giudici di merito favorevoli all'Amministrazione) a sostegno della non perfetta sovrapposibilità tra istituti statali e paritari, deriva dalla presunta diversità del sistema/modalità di reclutamento dei docenti.

Si è, quindi, già chiarito come la “clausola” escludente fosse illegittima lì dove operava, a contrario, una (**inesistente**) distinzione tra docenti statali e docenti di istituti paritari e/o di altre amministrazioni ciò deponendo per la evidente irragionevolezza della persistente distinzione che viene operata, sotto altro profilo, ai fini della partecipazione alla procedura di cui è causa.

Peraltro, anche sotto altro verso, ed ove mai questa dovesse essere la prevedibile e ripetitiva argomentazione ministeriale, nemmeno corrisponde al vero che i criteri “selettivi” siano diversi in ragione della diversa natura datoriale (pubblica e privata) e che, quindi, vi sia una violazione del principio “concorso” (già “abdicato” dal legislatore in occasione del recente piano straordinario di immissioni in ruolo di cui alla L. 107/15 - *“La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell’attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che - va sottolineato - richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che*

comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)" - cfr. punto 18.1 quarto cpv, Corte Costituzionale, sentenza n. 187/2016) che giustificerebbe la negata valutazione del servizio paritario ("sussiste una sostanziale omogeneità dei requisiti riguardanti il docente nelle scuole un tempo "pareggiate" ed in quelle attualmente "paritarie": a) per le prime, l'art. 356 d.lgs. n. 297 cit., al co. 2^o, lett. b) e c) prevedeva "... che le cattedre siano occupate da personale nominato ... in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; ... che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti"; b) per le seconde, l'art. 1, L. n. 62 cit., al co. 4^o, lett. g) ed h) prevede "... personale docente fornito del titolo di abilitazione; ... contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore". Dunque, sul piano del requisito relativo alla costituzione del rapporto di lavoro del docente, la disciplina originaria delle scuole "pareggiate" ammetteva criteri alternativi (come si desume dalla disgiuntiva "o"), considerati, pertanto, equivalenti: non solo il pubblico concorso, ma pure l'abilitazione all'insegnamento, sia pure conseguita con una votazione minima di 7/10 (oltre che la "chiamata" disciplinata dal r.d. n. 1118/1935, ossia quella del docente già assunto in ruolo in altra scuola statale oppure "pareggiata"). Ne consegue che, nell'ideale comparazione fra scuola "pareggiata" e scuola "paritaria", il livello di preparazione e di professionalità, espresso da docente al momento genetico della sua assunzione, è del tutto omogeneo, se non proprio identico. Ciò trova un preciso riscontro nell'art. 33, co. 4^o, Cost. Il Costituente, infatti, nel riservare alla legge la competenza a fissare

diritti ed obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, prevede che il legislatore detti una disciplina idonea ad assicurare non solo a tali scuole la piena libertà, ma anche ai loro alunni “un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”. Orbene, tale scopo può essere raggiunto solo imponendo un sistema di reclutamento del corpo docente che sia omogeneo (se non identico) rispetto a quello della scuola pubblica statale, che garantisca, cioè, lo stesso livello di preparazione e di professionalità. L’aspetto qualitativo, oltre che quantitativo, della docenza rappresenta, infatti, il più importante elemento costitutivo del “trattamento scolastico” cui si riferisce il Costituente” (cfr. pag. 5 ordinanza della Corte di Appello di Roma del 09.11.2020 - All. 5).

In altre parole, se l’attività di docenza prestata presso gli istituti paritari viene serenamente valutata ai fini della lievitazione del punteggio in seno alle graduatorie (pubbliche) e, quindi, **ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e/o indeterminato** [“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” - cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 03.07.2001] nonché **ai fini dell’immissione in ruolo e nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente** [si veda tabella allegata al bando di concorso del 23.02.2016 nella quale è prevista l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”] non v’è ragione alcuna per non valutarlo ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale e tanto più che in occasione della precedente procedura per Dirigenti è stato serenamente valutato.

Ove le considerazioni fino ad ora sviluppate non siano sufficienti, valgano in senso corroborativo gli interventi già resi dalla complessiva G.A. seppur con riguardo al profilo della mancata valutazione del servizio prestato presso istituti paritari ai fini della mobilità dei docenti laddove si è affermato che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno

di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, **escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie**, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 951 del 02.03.2017 ed in termini analoghi Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4845 del 10.11.2017; ma ancor meglio “La **L. n. 62/2000** ha espressamente affermato che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati **previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari**. In particolare la **circolare ministeriale n. 31/2003** ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all’insegnamento” e “dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari**. Il **d.l. 255/2001**, all’art. 2, comma 2, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che “**i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura** prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Posti questi principi, non si ravvisano motivi per limitare l’efficacia di questa disposizione alla sola formazione delle graduatorie e non anche alla valutazione di questo servizio ai fini della mobilità. La **Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4 agosto 2010**, ha riconosciuto che la l. n. 62/2000 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “le tabelle di valutazione

relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in **contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche)** stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)" (Cons. St, sez. VI, ord. 4845/2017). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, per la quale <<Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G. U. 21/03/2000 n.67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute " ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata a) dal disposto dell'**art. 2, comma 2, del D.L. n.255/2001**, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali "; b) dal **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010**, che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura

indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297>> (Trib. Milano, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio 2017). In sostanza, ***È ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO, IN SEDE DI MOBILITÀ, PER IL SERVIZIO D'INSEGNAMENTO SVOLTO NEGLI ISTITUTI PARITARI.*** Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (così: T.A.R. Roma, sezione III Bis, sentenza n. 12628 del 31.12.2018, successivamente confermata, da ultimo, TAR Roma, sez. III Bis, sentenza n. 545 del 15.01.2019).

Ancor meglio, con riguardo alle norme di definizione delle scuole paritarie (L. 62/00 e D.Lgs. 202/2005), si è chiarito che "la riportata norma, benché dettata per l'integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente e in particolare per l'inserimento in esse e per l'aggiornamento del punteggio del personale già inserito, ***è espressione di un canone di parità di trattamento dell'attività di insegnamento prestata in scuole statali e in scuole paritarie*** onde riconoscere integralmente il servizio prestato in istituti paritari dal 1.9.2000, agli aspiranti all'assunzione negli istituti statali (ragion per cui, come si è di recente condivisibilmente affermato, la norma "***non può non essere applicata alla fattispecie che riguarda la disciplina della mobilità del personale statale,*** in servizio e già assunto a tempo indeterminato, ai fini dei trasferimenti su domanda dell'interessato": Tribunale Roma, Sez. lav., 13 marzo 2018 n. 1880); ... sarebbe altrimenti illogico e irragionevole (e ***contrario quindi in via diretta al principio di ragionevolezza interna della Legge insito nell'art. 3 della Costituzione***) riconoscere integralmente il servizio prestato presso istituti scolastici paritari dal 1° settembre 2000 solo ai fini dell'aggiornamento del punteggio posseduto da un docente iscritto in una graduatoria permanente e non anche ai fini della formazione, mercé anche il medesimo punteggio maturato per aver prestato servizio in istituto paritario dalla indicata data, del punteggio complessivo che il docente sia in grado di acquisire all'esito di una

procedura concorsuale previo superamento della stessa e valutazione delle relative prove;“ (così: T.A.R. Roma, sez. III Bis, sentenza n. 8415 del 25.07.2018, e in senso conforme: T.A.R. Roma, sez. III bis, 11.01.2018, n. 98; T.A.R. Roma, sez. III bis 06.02.2018 n. 3692; T.A.R. Roma, sez. III bis, 21.12.2018, n. 12493 e T.A.R. Roma, sez. III bis, 31.12.2018, n. 12629).

Ed allora, proprio il confronto/contrasto tra i diversi interventi legislativi e giurisprudenziali tesi a cristallizzare la valenza del servizio prestato presso istituti paritari e la succedutasi disposizione di bando tesa a comprimere la platea degli aspiranti alla procedura concorsuale appare priva di razionalità e frutto di una istruttoria che sottende una **NON** motivazione in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato”* e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità della previsione di bando nella parte in cui limita al solo servizio prestato presso scuole statali quello valutabile ai fini del raggiungimento della soglia delle cinque annualità di servizio.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è

evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del Ministero della Istruzione e del Merito.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante ovvero, peggio ancora, nell'attribuzione di punteggio a soggetti che non ne hanno diritto.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del Ministero accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso dell'Amministrazione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni della mancata corretta valutazione del punteggio di servizio, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento dell'Amministrazione, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia**

motivazione tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dal Ministero nella determinazione dei soggetti ammessi alla procedura concorsuale.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DDD N. 2788 DEL 18.12.2023 SE LETTO NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE (MA GIA' CORTE COSTITUZIONALE N. 251/2017). VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAIZONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR*. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO

A parte quanto detto al motivo che precede occorre, sotto altro profilo, censurare l'operato del Ministero rapportandolo all'**affidamento** ingenerato nei candidati il cui servizio prestato presso le scuole paritarie viene valutato sotto ogni profilo (ed è in fase di valutazione unionale anche la valutabilità ai fini contributivi/ricostruttivi) e, per incomprensibili ragioni, anche contravvenendo ai criteri utilizzati in ordine al precedente concorso per dirigenti (DDG n. 1259 del 23.11.2017), oggi viene disconosciuto anche ingenerando, peraltro, **una evidente DISCRIMINAZIONE IN MATERIA D'IMPIEGO** (cfr. in tal senso Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 (che egualmente sanzionano ogni forma di discriminazione idonea a determinare delle disuguaglianze in campo lavorativo).

E', quindi, evidente che ove mai, per qualche misteriosa ragione, non volesse riconoscersi la piena equivalenza del servizio ai fini concorsuali, in forza dei principi di rango costituzionale e comunitario, deriverebbe comunque dal servizio prestato il correlato non recedibile principio dell'affidamento.

Se cioè i ricorrenti hanno prestato regolarmente servizio sulla specifica classe curricolare concorsuale va da sé che confidano di possedere un titolo a tutti gli effetti idoneo a partecipare alla procedura concorsuale ciò radicando un pieno **affidamento** che realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini.

In tal senso si è, infatti, chiarito che l'esercizio di un'attività **“con il consapevole ed ininterrotto consenso dell'Amministrazione, comporti che si è avuto in concreto un totale affidamento”** (Consiglio di Stato, sez. VI, 17.02.2010, n. 889) da parte dell'Amministrazione medesima in favore degli interessati e che questi abbiano in tal modo dimostrato **di possedere i requisiti** o, in ogni caso, **di essere idonei allo svolgimento della suddetta attività con conseguente acquisizione dello status o della posizione ambita**” (v. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 29.01.2016 n. 355).

La tutela di tale principio dell'affidamento viene sancita anche dal diritto europeo a partire da una pronuncia della Corte di giustizia (03.05.1978, decisione C-12/77) che lo ha poi qualificato *«principio fondamentale della comunità»* (05.05.1981, decisione C-112/80) o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998; cfr. anche sentenza 04.11.1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Da qui il recepimento anche nella giurisprudenza costituzionale partendo dalla sentenza n. 349 del lontano 1985 (*«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.) e via via nelle ulteriori pronunce succedutesi nel

tempo (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1; Corte Costituzionale, 22.05.2013, n. 103; id., 19.06.2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire “la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all’applicazione della norma; così:, e, in senso conforme: Corte Costituzionale, 10.01.2007, n. 11, Corte Costituzionale, 26.01.2009, n. 24, e Corte Costituzionale, 11.12.2015, n. 260) nelle quali si è affermato che *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (Corte Costituzionale sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, Corte Costituzionale, 16.07.2009, n. 236 e n. 206 del 2009 e, da ultimo, **Corte Cost. n. 216 del 05.11.2015**) sottolineando inoltre come *“la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una **equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco** e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato.”*

Invero la Consulta “ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla **salvaguardia**, oltre che dei principi costituzionali, di altri **fondamentali valori di civiltà giuridica**, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la **tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto**; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al

potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)” (così, ex multis: Corte cost., 22.05.2013, n. 103; id., 19.06.2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire “la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all’applicazione della norma”).

In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale “*è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto*” (così: Corte Cost., 16.07.2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte Cost., 10.01.2007, n. 11, Corte Cost., 26.01.2009, n. 24, e Corte Cost., 11.12.2015, n. 260).

Ciò a dire che i ricorrenti, che hanno insegnato per anni e (tutt’ora) sono ritenuti idonei dall’Amministrazione con il consenso espresso dalla stessa, hanno prestato un servizio universalmente riconosciuto che non può essere disconosciuto ai soli fini della partecipazione alla procedura concorsuale onde non vanificare anni e anni di lavoro e sacrifici durante i quali l’Amministrazione avrebbe dovuto informare i ricorrenti e tutto il corpo docente precario (cfr. per estensione: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17.02.2010, n. 889; Consiglio di Stato, sez. VI, 03.03.2010 n. 1236).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come “*Fra i limiti generali all’adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario*” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 29.01.2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma La Sapienza).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino « *è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico*

e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 06.10.2006, n. 21513; in termini anche Cassazione, sez. V Trib., sentenze n. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, anche perché le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione dei ricorrenti alla procedura concorsuale, non lederebbero soltanto il principio di affidamento, ma confliggerebbero anche con il fondamentale canone di civiltà giuridica secondo il quale *ad impossibilia nemo tenetur*.

Anche sotto tale profilo si impone l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.

III)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL DDD N. 2788 DEL 18.12.2023 SE LETTI NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE (MA GIA' CORTE COSTITUZIONALE N. 251/2017). VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAIZONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR*. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO

Per scrupolo difensivo si chiede anche l'annullamento dell'art. 4, comma 2, del bando di concorso, nella parte in cui stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità WEB, per l'ipotesi in cui l'esclusione dei ricorrenti dovesse dipendere dalla presentazione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dagli atti oggi impugnati (**All. 6**).

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato, infatti, congegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i candidati oggi ricorrenti **non** potranno presentare la propria domanda di ammissione alle procedure concorsuale attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIUR perché il sistema telematico predisposto dall'amministrazione resistente non consente di dichiarare un titolo di accesso diverso dalle lauree indicate in bando (né il bando consente l'inoltro di una domanda cartacea).

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico congegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Non v'è dubbio che la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti (cfr. contratti a t.i. dei ricorrenti e conferma in ruolo - All. 7).

Ciò a dire che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, *ex post*, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

IV)- RICHIESTA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER POTENZIALE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE

Le deduzioni ampiamente sviscerate nel ricorso depongono anche per una preliminare valutazione di costituzionalità della previsione di cui all'art. 2 del bando se **rapportato all'art. 2 del D.M. 194/2022 letti nel solco di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione nella misura in cui la mancata valutazione del servizio prestato presso istituti paritari nel precludere l'accesso al concorso determina una patente disparità di trattamento.**

La assoluta identità delle funzioni espletate in uno allo declassificazione della norma di legge che ha sancito la piena equiparazione/equipollenza/sovrapponibilità tra servizi prestati rappresenta, infatti, una **diretta applicazione del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Cost.**, il quale *«esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina ... ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento,*

quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo» (così *ex pluribus* Corte costituzionale, sent., 24.10.2014, n. 241).

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 63 CPA, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati e, in particolare, i criteri in base ai quali è stato ritenuto di escludere dal concorso gli attuali ricorrenti o meglio che venga esplicitata la ragione giuridica che, anche contrapponendosi alla valutazione operata in senso al precedente concorso per dirigenti del 23.11.2017, ha indotto il Ministero a non valutare il servizio prestato presso gli istituti paritari ai fini della maturazione delle cinque annualità.

SULL'ISTANZA CAUTELARE E SUL *PERICULUM*

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Altrettanto evidente è il *periculum in mora* richiesto ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare.

In particolare, quanto a tale ultimo aspetto del *periculum*, il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove la mancata valutazione del servizio pur regolarmente prestato esclude in limine la possibilità dei ricorrenti di partecipare alla procedura concorsuale.

In buona sostanza la procedura concorsuale da ultimo attivata unitamente all'imminente pubblicazione dei calendari per la sottoposizione alle prove concorsuali combinato con la già intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle istanze online (le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze sono state disponibili fino al 17.01.2024 - **All. 8**) depone *ex se* per il *periculum* atteso che il mancato corretto inserimento nell'elenco dei potenziali candidati ove denegatamente confermato - precluderà la possibilità di sostenere le prove né tale aspetto è compensato da una futura risarcibilità che anzi esporrebbe l'Amministrazione a ben più alti costi e rischi.

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili tutelandosi anche da potenziali e molto onerose **azioni risarcitorie**.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Dunque, i ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare alla P.A. dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure selettive. Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub judice*.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non

costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo di fronte al rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto ai quali appare doveroso se non quantomeno opportuna la concessione del provvedimento cautelare tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze dei ricorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso, **previa adozione di ogni ulteriore più opportuna misura cautelare**, e quindi per la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo **l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale** ferma la preliminare valutazione di non manifesta infondatezza - con conseguente remissione alla Corte Costituzionale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del bando di concorso in relazione all'art. 2 del D.M. 194/2022 letto nel solco di cui all'art. 3 Cost secondo le parametrizzazioni già fornite dalla Corte Costituzionale (vedi sentenza n. 251/2017).

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego per cui è dovuto il contributo di € 325,00.

Salvis iuribus

Salerno, lì 15.02.2024

avv. Antonio Salerno